

4. I delitti contro la salute pubblica nel Codice Penale

Le norme relative alla salute dei consumatori contemplate dal Codice Penale, (libro II – titolo VI – capo II) non solo non sono state oggetto di alcuna abrogazione o modificazione da parte di leggi speciali, ma sembrano anzi conservare una propria autonoma e rilevante sfera di applicazione.

Se si presta infatti attenzione ad aspetti particolarmente inquietanti di aggressione alla salute pubblica quale per esempio l'uso eccessivo e non controllato di ormoni estrogeni nella crescita dei bovini, si può notare come la disciplina codicistica abbia rivelato inaspettate capacità di adattamento alle emergenze del momento presente, svolgendo altresì un efficace ruolo nella difesa della salute dei consumatori.

4.1 AVVELENAMENTO DI ACQUE O SOSTANZE ALIMENTARI

Articolo 439 *“Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni”*.

“Se dal fatto deriva la morte di più persone si applica la pena di morte”(attualmente sostituita con l’ergastolo in virtù della soppressione della stessa D. lgs. lgt.224/44)

Trattasi dell’ipotesi più grave di reato contro la salute pubblica in tema di alimenti e bevande; l’estrema severità delle sanzioni è giustificata dalla particolare gravità del fatto contemplato nella norma medesima: la vicenda del vino reso tossico a causa dell’aggiunta di alcol metilico, è di per sé sufficiente a giustificare l’estremo rigore della disciplina sanzionatoria. La dottrina e la giurisprudenza hanno sottolineato che le acque protette da questa disposizione sono tutte quelle destinate al consumo umano. Questo articolo presenta una diversità fondamentale rispetto alle fattispecie che di seguito verranno esaminate: gli articoli 440, 441, 442 e 444 contengono infatti un esplicito riferimento all’elemento del pericolo contrariamente all’articolo 439. Sulla base di questa considerazione alcuni autori hanno sostenuto che l’ipotesi in questione integri un delitto a pericolosità presunta, con la conseguenza che il giudice non sarebbe chiamato a verificare caso per caso la sussistenza del pericolo; trattasi di un’interpretazione senza dubbio coerente, anche se connotata da un eccessivo

meccanicismo. Non è possibile infatti assimilare un delitto quale l'avvelenamento alle contravvenzioni che puniscono l'immissione di sostanze inquinanti in un fiume, in violazione dei limiti tabellari fissati dalla autorità. Questi limiti sono fissati in base alla presunzione che al di sotto degli stessi non sussista alcun pericolo di inquinamento, in quanto la situazione pericolosa sorgerebbe solo con il superamento delle soglie prefissate.

Nel caso previsto dall'articolo 439, invece è vero che il giudice non deve provare il pericolo per la salute pubblica, ma è pur sempre vero che deve fornire la prova che le acque siano state avvelenate mediante l'introduzione di sostanze tossiche che possono danneggiare i consumatori, anche in assenza di una potenzialità di carattere letale. Si deve conseguentemente giungere alla conclusione che la pericolosità posta alla base del reato di avvelenamento, non è una pericolosità presunta ossia astratta, bensì una pericolosità concreta la quale deve essere accertata dal giudice in riferimento ad ogni singolo caso.

La destinazione all'alimentazione è un requisito che si riferisce anche alle acque che non siano "potabili" a norma delle leggi sanitarie, purchè siano destinate a scopi

alimentari dagli abitanti di una determinata località; le “altre sostanze destinate all’alimentazione” sono quelle generalmente usate come cibo o bevanda: esulano perciò da tale nozione quelle prive di funzione nutrizionale, come per esempio il tabacco o il dentifricio.

Il dolo è costituito dalla volontà di provocare l’avvelenamento con la consapevolezza della destinazione al consumo umano delle acque ed alle altre sostanze. Il fatto è punibile a titolo di colpa a norma dell’art. 452.

4.2 ADULTERAZIONE E CONTRAFFAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI O DI ALTRE COSE IN DANNO DELLA SALUTE PUBBLICA, COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI CONTRAFFATTE, ADULTERATE O NOCIVE.

Articolo 440 *“Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.*

La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso per la salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali”.

Articolo 441 *“Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309”.*

Articolo 442 *“Chiunque, senza essere incorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli”.*

Articolo 444 *“Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all’alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.*

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve”.

Le disposizioni racchiuse in questi articoli rappresentano il fulcro del sistema penale posto a tutela della salute umana , con riferimento ad alimenti e bevande.

Il legislatore si è preliminarmente premurato di distinguere le attività concernenti la produzione dei generi alimentari da quelle concernenti la loro commercializzazione e distribuzione per il consumo.

Adulterare significa modificare la composizione naturale, aggiungendo elementi di qualità inferiore o sottraendo elementi caratteristici del prodotto; la corruzione rappresenta l'alterazione dell'essenza naturale di un prodotto destinato all'alimentazione; in ultimo la contraffazione costituisce la creazione "ex novo" di una sostanza non genuina tramite elementi in tutto od in parte diversi; queste condotte possono esser rivolte sia al genere alimentare (articolo 440), che a sostanze diverse (articolo 441) quali per esempio recipienti, contenitori, carte per alimenti etc... .

Per quanto attiene invece le attività di distribuzione e commercializzazione, è stata posta una distinzione tra sostanze adulterate o contraffatte (articolo 442) e sostanze comunque nocive per la salute pubblica (articolo 444).

Si può innanzitutto notare come il diverso significato assunto dai termini adulterare e corrompere da un lato e contraffare dall'altro, abbiano reso necessaria una duplice configurazione di delitti nell'ambito dell'articolo 440: nel secondo comma, la condotta incriminata non comprende le acque; questa non è in realtà una dimenticanza del legislatore e neppure una circostanza tale da obbligare il giurista a particolari sforzi interpretativi. L'acqua infatti, per sua natura, può essere avvelenata, adulterata o corrotta, ma in nessun caso può essere creata ex novo con l'aggiunta di elementi in tutto od in parte diversi da quelli genuini; il legislatore in tal modo si è adoperato in una scelta concreta rispondente ad un criterio di ragionevolezza.

Diversa è l'ipotesi dell'articolo 441, privo di qualsiasi riferimento alla corruzione. Non risulta per nulla agevole offrire una soluzione a questa mancata menzione; tuttavia in dottrina è sorta un'interpretazione secondo la quale il legislatore avrebbe fatto affidamento su un concetto unitario di sofisticazione comprensivo delle due condotte di adulterazione e corruzione, e contrapposto a quello di contraffazione. Se si analizza attentamente anche l'articolo 440 si può notare come il riferimento alla corruzione sia

presente solo nel primo comma, e non anche nella rubrica; parimenti l'articolo 444 pone l'accento esclusivamente sull'adulterazione e contraffazione. Particolare importanza assume la distinzione tra l'articolo 442 e l'articolo 444: in entrambi i casi sono identiche le condotte incriminate, ossia detenere per il commercio, porre in commercio, distribuire per il consumo...; tuttavia, la diversa definizione sull'oggetto materiale della condotta consente di stabilire i limiti di applicabilità dell'articolo 444, norma che viene a prevedere e punire ipotesi quali la commercializzazione di carni provenienti da bovini cui sono stati somministrati estrogeni, prodotti in putrefazione o invasi da parassiti ed altre simili.

In tutte queste fattispecie, il pericolo rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, anche se le modalità di lesione dell'interesse protetto variano da norma a norma.

In relazione al primo comma dell'articolo 440 il pericolo costituisce la conseguenza sul piano naturalistico della condotta del soggetto agente; in ordine al secondo comma dell'articolo 440 ed agli articoli 441 e 442, svolge la funzione di modalità della condotta incriminata, mentre

nell'ipotesi dell'articolo 444 rivela una qualifica dell'oggetto materiale della condotta stessa.

Di particolare difficoltà interpretativa appare l'inciso dell'articolo 440 primo comma:..."*rendendole pericolose per la salute pubblica...*"; si è particolarmente discusso se tale pericolo possa costituire la conseguenza in senso naturalistico del reato, oppure una condizione obiettiva di punibilità. La soluzione del problema è stata affrontata con riguardo al valore letterale della norma giuridica. Pertanto, ogni volta in cui compaiono espressioni quali "...*se dal fatto deriva un pericolo per l'interesse tutelato...*" o "...*qualora dal fatto derivi un pericolo per l'interesse tutelato...*", la fattispecie incriminatrice, nell'individuare un rapporto di mera derivazione tra condotta illecita e pericolo, prevede una condizione di obiettiva punibilità; al contrario, quando la legge vuole subordinare l'integrazione della fattispecie criminosa alla presenza di un rapporto causale (e non di semplice derivazione) tra azione e pericolo per il bene oggetto della tutela, il tenore letterale della norma è caratterizzato dalla presenza semantica di formule quali "...*produce...*", "...*cagiona...*" e simili.

Il criterio di interpretazione letterale deve tuttavia essere integrato con l'effettiva volontà del legislatore di subordinare la punibilità del fatto alla presenza di una situazione intesa quale naturale conseguenza di una certa condotta: Il contenuto dell'articolo 440 appare estremamente chiaro in tal senso, consentendo di superare qualsiasi incertezza in ordine alla sussistenza o meno dell'accadimento naturalistico quale essenza della fattispecie incriminata.

Secondo l'opinione prevalente, le norme in esame possono essere qualificate come reati a pericolosità concreta: il giudice deve sempre e comunque provare l'effettiva lesione dell'interesse tutelato. Le modalità del suo accertamento mutano a seconda della posizione assunta dal pericolo all'interno della norma incriminatrice: quando la messa in pericolo dell'interesse tutelato funge da evento naturalistico del reato, come nel caso di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari e delle altre ipotesi contemplate dagli articoli 440, 441 e 442, l'accadimento è basato su un indizio "ex post" rispetto alla condotta incriminata, che dovrà essere presa in considerazione al fine di provare la concreta lesione del bene tutelato. Quando invece il pericolo è costruito

quale modalità o elemento qualificante della condotta come nel caso di commercio di sostanze pericolose per la salute pubblica di cui all' articolo 444, il giudizio dovrà avvenire "ex ante"; il giudice dovrà porsi da un angolo visuale particolare, tale da escludere le circostanze verificatesi dopo la condotta del soggetto agente, atte ad incidere sulla lesione del bene. Il dolo richiesto per l'integrazione delle fattispecie criminose contemplate da questi articoli, è basato sulla consapevolezza di realizzare la condotta illecita; anche questi fatti sono punibili a titolo di colpa a norma dell'articolo 452.